



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Serv. **MB** Area 4
Rif. del
Allegati come da testo

Ai Presidenti dei Consigli dei Collegi
Geometri e Geometri Laureati

LORO SEDI

Ai Presidenti dei
Comitati Regionali dei Geometri
LORO SEDI

Alla Cassa Italiana
Previdenza ed Assistenza Geometri
Lungotevere A. da Brescia, 4

00196 ROMA

Oggetto: Art. 18 Direttive C.N. sul praticantato – Modifiche

Si comunica che nella seduta del 24 gennaio u.s. il Consiglio Nazionale ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche all'art. 18 delle direttive sul praticantato. Tali modifiche non incidono sulle modalità di riconoscimento dei percorsi universitari ai fini del tirocinio, finora seguite.

A seguito di quanto sopra, si trasmette, in allegato, il testo dell'art. 18 nella nuova formulazione, unitamente alle relative disposizioni regolamentari (all. 6).

Con i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

MODIFICA ART. 18 DIRETTIVE SUL PRATICANTATO

Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del tirocinio
nonché per la tenuta dei relativi registri.

Articolo 18

Equiparazione alla pratica professionale

1. Coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali purché coerenti con le attività professionali del geometra, potranno inoltrare istanza di riconoscimento al Consiglio Nazionale, sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio. La documentazione da inviare deve essere composta da: modulo di riconoscimento (come da modello allegato) compilato in ogni sua parte, fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.

2. Il **Presidente** del Consiglio Nazionale, verificata la documentazione, dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso, **in attuazione delle disposizioni regolamentari, deliberate dal Consiglio, e di cui all'allegato 6 delle presenti direttive.**

Nell'ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti.

24 gennaio 2018

N. 6

**RICONOSCIMENTO DI ESAMI DEI CORSI DI LAUREA E/O LAUREE PRESSO LE
FACOLTÀ DI AGRARIA, ARCHITETTURA, INGEGNERIA, SCIENZE MATEMATICHE
FISICHE E NATURALI
(art. 18 Direttive CN sul praticantato)**

L'articolo 18 delle direttive sul praticantato prevede l'ammissione all'esame di Stato di coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o C.A.T. (costruzioni ambiente e territorio), abbiano sostenuto esami di corsi di laurea o conseguito lauree presso le facoltà di agraria, architettura, ingegneria e scienze matematiche fisiche e naturali, delle Università o Politecnici, coerenti con le attività professionali del geometra, che verranno valutati dal Consiglio Nazionale, sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio provinciale.

Possono essere altresì valutati corsi di laurea o diplomi accademici o di alta formazione conseguiti presso le Accademie di Belle Arti o Istituti Superiori Europei di Design o Università straniere purchè coerenti con le attività professionali del geometra.

Il riconoscimento dei predetti esami/titoli di studio concorre al compimento del previsto periodo di pratica di 18 mesi.

Il riconoscimento di cui trattasi viene disposto previa verifica dei seguenti requisiti:

- *Possesso del diploma di maturità tecnica di geometra o C.A.T. (costruzioni ambiente e territorio)*
- *Frequenza Facoltà universitaria: Agraria, Architettura, Ingegneria, Scienze matematiche fisiche e naturali*
- *Tipologia degli esami di carattere tecnico (escludendo ad esempio inglese, informatica)*
- *Numero di esami sostenuti (tenendo conto anche delle modalità delle prove previste per il superamento dell'esame (ad esempio i corsi integrati oppure prove scritte o di laboratorio e orali)*

Indicativamente per ogni esame vengono assegnati 5 crediti tenendo conto che:

60 crediti corrispondono ad **1 anno di corso universitario**, analogamente

60 crediti corrispondono a **12 mesi di pratica**.

Comunque il numero di crediti attribuito al singolo esame non potrà superare il numero di crediti attribuito al medesimo esame dalla facoltà nella quale è stato superato.

Il riconoscimento parziale della pratica concorre al compimento del previsto periodo di 18 mesi di cui alla Legge n. 27/2012, mentre il conseguimento della laurea dà diritto al riconoscimento dell'intero periodo di pratica.

Entrambi i casi sono subordinati all'iscrizione al Registro Praticanti.

/MB gennaio 2018